

La polizza di libero passaggio della Basilese

Informazioni sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2017

Informazioni sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 5

Gentile cliente,

le informazioni sul prodotto consentono di acquisire familiarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione (polizza di libero passaggio) e dalle condizioni contrattuali “La polizza di libero passaggio della Basilese”.

La polizza di libero passaggio è soggetta al diritto svizzero. Se il contratto non contiene alcun regolamento, trovano subsidiariamente applicazione le disposizioni della Legge federale sul libero passaggio (LFLP), dell’Ordinanza sul libero passaggio (OLP) e quelle della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).

La sicurezza del vostro avere di libero passaggio ci sta a cuore.

- Prestazione garantita in caso di vita
- Prestazione garantita in caso di decesso
- Diritto a partecipazione alle eccedenze
- Impiego flessibile per la promozione della proprietà di abitazione

Ulteriori consigli di sicurezza disponibili su www.baloise.ch

1. Partner contrattuale

Partner contrattuale è Basilese Vita SA, Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basel. Per informazioni sulla Basilese Vita SA, consultare la pagina internet www.baloise.ch

2. Contraente, persona assicurata e beneficiario

Il contraente è quella persona fisica che necessita copertura assicurativa per sé e per i suoi superstiti e che, a tale scopo, conclude un contratto di assicurazione con la Basilese Vita SA. Il contraente è partner contrattuale della Basilese Vita SA.

La persona assicurata è quella persona fisica la cui vita viene assicurata.

Dei beneficiari aventi diritto al capitale di decesso fanno parte nel seguente ordine il coniuge, gli orfani aventi diritto a una rendita ai sensi della LPP, altre persone fisiche al mantenimento delle quali la persona assicurata provvedeva in maniera preponderante oppure che avevano ininterrottamente convissuto con la persona assicurata negli ultimi 5 anni prima del decesso; in loro mancanza gli altri eredi legali. Nell’ambito delle disposizioni di legge fissate nelle condizioni contrattuali della polizza di libero passaggio, la persona assicurata può definire per iscritto i beneficiari e l’entità del loro diritto.

Al verificarsi del caso assicurativo il beneficiario acquisisce di regola un proprio diritto alla polizza di assicurazione a lui parzialmente o completamente assegnata.

3. La soluzione previdenziale “Polizza di libero passaggio” della Basilese Vita SA

Sono assicurate prestazioni in capitale in caso di vita e di decesso. In quanto soluzione previdenziale con formazione del capitale, la polizza di libero passaggio funge da previdenza per la vecchiaia e allo stesso tempo come garanzia finanziaria per i superstiti in caso di decesso della persona assicurata.

In questa assicurazione cosiddetta mista, la prestazione viene di solito versata una sola volta in caso di vita o di decesso.

Questa soluzione assicurativa appartiene alla cosiddetta previdenza vincolata (secondo pilastro).

Domande	Previdenza vincolata (secondo pilastro)
Chi si può assicurare?	Le persone assicurate nel secondo pilastro che hanno lasciato un istituto di previdenza prima del verificarsi di un caso di previdenza e che non sono entrate a far parte di un nuovo istituto di previdenza.
Quali sono le imposte che si applicano sull’assicurazione per la durata assicurativa?	Non si applica nessuna imposta.
Sono previste imposte al momento del pagamento in caso di vita o del riscatto?	Sì, al momento della scadenza la prestazione assicurativa viene tassata separatamente dal reddito restante. Non sono previste invece imposte in caso di trasferimento dell’avere a un istituto di previdenza o di libero passaggio.
Sono previste imposte al momento del pagamento in caso di decesso?	Sì, al momento della scadenza la prestazione assicurativa viene tassata separatamente dal reddito restante.
Ci sono limitazioni ben precise per il riscatto?	Sì, il riscatto è possibile esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
È possibile stabilire liberamente la scadenza del contratto?	No, poiché in caso di vita la scadenza del contratto corrisponde all’età di pensionamento LPP (ordinaria) valida all’inizio dell’assicurazione.
L’avere di vecchiaia può essere prelevato prima della scadenza del contratto?	Il pagamento dell’avere di vecchiaia è possibile soltanto nei casi particolari previsti dalla legge o, al massimo, 5 anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento LPP (ordinaria).

4. Interesse tecnico e riserva matematica d'inventario

L'interesse tecnico è l'interesse garantito per la durata complessiva del contratto per il calcolo del capitale in caso di vita e del capitale di decesso.

La riserva matematica d'inventario corrisponde a quell'importo che la Basilese deve aver accantonato per adempiere agli obblighi futuri derivanti dalle prestazioni assicurate.

5. Partecipazione alle eccedenze

Nei limiti della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la Basilese Vita SA determina l'entità della quota di partecipazione alle eccedenze annuali spettante ai contraenti.

L'entità della partecipazione alle eccedenze dipende da diversi fattori che, anche a causa della lunga durata contrattuale, sono poco prevedibili e possono essere controllati solo limitatamente dalla Basilese Vita SA. Il più importante fattore di influenza è lo sviluppo dei tassi sul mercato dei capitali. La partecipazione alle eccedenze, quindi, non può essere garantita.

La base per il calcolo della partecipazione alle eccedenze è costituita dal conto d'esercizio della Basilese per i contratti determinanti. Un saldo complessivo positivo è utilizzato nell'ambito delle disposizioni di legge in modo particolare per la costituzione di accantonamenti e per l'alimentazione di un fondo delle eccedenze.

Le eventuali quote derivanti dal fondo delle eccedenze vengono stabilite annualmente.

Per ripartire le eccedenze vengono raggruppati i contratti con caratteristiche uguali o simili e si tiene conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato e di quanto potrebbero contribuire in futuro.

La prima assegnazione di un'eventuale partecipazione alle eccedenze avviene all'inizio del contratto. Le eccedenze vengono assegnate annualmente, in anticipo, all'inizio dell'anno civile; pertanto, in caso di scioglimento del contratto in seguito a riscatto o scadenza delle prestazioni assicurative, il contraente ha diritto alle eccedenze solo proporzionalmente alla durata effettiva del contratto nell'anno civile in questione.

Ulteriori dettagli sono contenuti nelle condizioni contrattuali.

6. Inizio e scadenza della polizza di libero passaggio

L'offerta della Basilese Vita SA costituisce sempre una proposta o un invito al cliente a presentare una richiesta di assicurazione. Essa non è espressione di volontà da parte della Basilese Vita SA alla conclusione di un contratto, bensì fornisce al cliente un quadro generale della soluzione previdenziale desiderata.

Se il cliente è soddisfatto della soluzione previdenziale suggerita, può presentare la proposta di conclusione del contratto di assicurazione desiderato. La proposta costituisce quindi espressione di volontà vincolante che mira a indurre la conclusione di un contratto di assicurazione concreto. Il contraente è vincolato alla proposta per la durata di 14 giorni.

La proposta viene accettata solitamente dalla Basilese Vita SA. Una volta accettata la proposta, il contratto di assicurazione si considera stipulato.

L'assicurazione e la copertura assicurativa hanno inizio alla data indicata nella proposta, al massimo con il ricevimento della stessa da parte della Basilese o con un versamento unico, in ogni caso con la consegna della polizza.

In caso di vita, la fine ordinaria dell'assicurazione è il raggiungimento dell'età di pensionamento LPP (ordinaria) valida all'inizio del contratto (indicata nella polizza di libero passaggio), mentre in caso di decesso è il decesso stesso della persona assicurata. Inoltre, la polizza di libero passaggio può essere sciolta anticipatamente nei casi previsti dalla legge (riscatto).

7. Campo d'applicazione temporale, territoriale e materiale

Nel corso di tutta la durata contrattuale, la persona assicurata gode della copertura assicurativa in ogni attività e località di soggiorno. Le esclusioni della copertura sono indicate nelle condizioni contrattuali.

8. Finanziamento

L'assicurazione viene finanziata con un versamento unico alla Basilese Vita SA (prestazione di libero passaggio parziale o totale, prestazione di uscita da parte di un istituto di previdenza).

Con questo versamento, all'inizio del contratto e con validità per tutta la durata contrattuale, viene pagato il premio unico necessario per il finanziamento dell'assicurazione.

9. Riscatto

Nei casi previsti dalla legge, il contraente può riscattare anticipatamente dalla Basilese Vita SA la polizza di libero passaggio. Il riscatto può essere parziale o totale. Ulteriori informazioni sono contenute nelle condizioni contrattuali.

Nelle polizze di libero passaggio si procede a una deduzione sulla riserva matematica pari a 150 CHF (costi di scioglimento) e ad un'ulteriore detrazione il cui ammontare dipende dallo sviluppo del mercato dei tassi swap. Si tratta di tassi di interesse a determinate scadenze che vengono fissati giornalmente sul mercato degli swap e pubblicati sui quotidiani più importanti. Nelle condizioni contrattuali è definito in quale caso avviene la deduzione.

10. Protezione dei dati

Nell'interesse di una gestione contrattuale efficiente, corretta e tutelata dagli abusi, la Basilese Vita SA ricorre al trattamento elettronico dei dati nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Il trattamento dei dati è consentito se la LPD o altre normative lo permettono.

Dichiarazione di consenso: La proposta contiene una dichiarazione di consenso che autorizza la Basilese Vita SA al trattamento dei dati secondo le disposizioni di legge.

Dispensa dall'obbligo del segreto: La trasmissione di certi dati, ad esempio da parte di un medico sottoposto al segreto professionale, necessitano un consenso speciale. La dichiarazione di consenso contiene quindi l'esonero da questo obbligo del segreto.

Trattamento: Qualsiasi operazione relativa a dati, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione di dati. Per la conclusione dei contratti e per il disbrigo delle pratiche contrattuali e dei sinistri, la Basilese Vita SA fa uso dei dati rilevanti. I dati utilizzati sono innanzitutto quelli contenuti nella proposta e nella denuncia di sinistro. Se necessario, saranno consultati terzi, ad es. altri assicuratori, medici. Il trattamento dei dati è possibile anche in caso di ottimizzazione dei prodotti e per scopi interni di marketing.

4 Informazioni sul prodotto

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti i contraenti, se necessario ha luogo anche uno scambio dei dati con altri assicuratori e con riassicuratori in Svizzera e all'estero. La Basilese Vita SA deve ricorrere alla trasmissione dei dati all'interno e all'esterno del gruppo. Questo avviene nei limiti dello scopo del rapporto contrattuale e nel rispetto delle disposizioni della LPD.

Gli intermediari possono ricevere i dati necessari per l'assistenza e la consulenza dalle banche dati gestite dalla Basilese Vita SA. Essi sono tenuti, legalmente e contrattualmente, a rispettare l'obbligo del segreto e le disposizioni della LPD. I broker indipendenti possono solo prendere visione di questi dati se sono stati previamente autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: Secondo la LPD il cliente ha il diritto di chiedere alla Basilese Vita SA se i suoi dati vengono trattati e, in caso affermativo, quali di essi. Egli può inoltre richiedere la rettifica di dati.

11. Reclami

I reclami devono essere inviati al seguente indirizzo:

Basilese Vita SA
Gestione delle reclamazioni
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel

Telefono: 00800 24 800 800

E-mail: reclamazioni@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Estensione delle prestazioni

L1

Prestazioni assicurate

Sono assicurati:

- un capitale in caso di vita, esigibile all'età termine;
- un capitale di decesso dello stesso ammontare, corrisposto in caso di morte prima dell'età termine.

L'età termine corrisponde all'età di pensionamento prevista dalla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) all'inizio dell'assicurazione.

L'assicurazione si fonda sulle basi tecniche (basi di riferimento secondo la tariffa 2017, tasso d'interesse tecnico = 0,5%) approvate dall'autorità di vigilanza competente.

I partner registrati secondo la Legge sull'unione domestica registrata sono equiparati ai coniugi.

Disposizioni generali

A1

Inizio dell'assicurazione e della copertura assicurativa

L'assicurazione e la copertura assicurativa iniziano alla data indicata nella proposta, tuttavia non prima che la Basilese abbia ricevuto la proposta, oppure il versamento unico e, in ogni caso, con la consegna della polizza.

A2

Finanziamento

L'assicurazione viene finanziata con un versamento unico. Questo corrisponde alla prestazione di uscita intera o parziale a cui ha diritto il contraente all'uscita da un istituto di previdenza.

A3

Riscatto

Il valore di riscatto corrisponde alla riserva matematica d'inventario, previa eventuale deduzione in virtù delle disposizioni seguenti. Per riserva matematica d'inventario s'intende l'importo che la Basilese deve aver accantonato, sulla base delle prestazioni assicurate, per adempiere ai suoi obblighi futuri.

La riserva matematica d'inventario viene calcolata secondo le basi tecniche utilizzate per il calcolo del versamento unico.

È consentito il riscatto se il contraente utilizza il valore di riscatto per un bonifico a un istituto di previdenza o di libero passaggio.

È consentito il riscatto con consenso scritto del coniuge se il contraente

- raggiunge l'età di pensionamento secondo la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) entro 5 anni,
- percepisce una rendita intera d'invalidità da parte dell'AI e il rischio d'invalidità non è assicurato a titolo complementare secondo l'art. 10 dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP),
- lascia definitivamente la Svizzera e sono soddisfatti requisiti di cui all'art. 25f LFLP,
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto all'assicurazione obbligatoria,

- ha diritto a un valore di riscatto inferiore al suo contributo annuo presso l'ultimo istituto di previdenza,
- utilizza la prestazione nell'ambito delle disposizioni legali sulla promozione della proprietà di abitazione. Se il contraente costituisce in pegno le prestazioni assicurate, per il riscatto deve presentare il consenso scritto del creditore pignoratorio, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno.

In caso di riscatto, vengono detratti 150 CHF per i costi di scioglimento. Un'ulteriore detrazione sulla riserva matematica si verifica soltanto se il tasso swap supera di oltre il ½ il tasso d'interesse della polizza. L'importo di detrazione è calcolato come segue.

Deduzione in % =

(tasso swap al momento del riscatto – tasso d'interesse della polizza) × durata rimanente della polizza, al massimo 5 anni

Tasso d'interesse della polizza =

tasso d'interesse tecnico + attuale tasso vigente della partecipazione alle eccedenze secondo il contratto

Tasso swap:

è determinante il tasso in CHF per la durata rimanente (al massimo 5 anni).

Non avviene alcuna deduzione per i riscatti:

- entro 5 anni prima del raggiungimento dell'età termine;
- da parte di beneficiari di una rendita intera di invalidità;
- nell'ambito delle disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni. Per le domande di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la Basilese richiede un'indennità spese di 400 CHF.

A4

Partecipazione alle eccedenze

La base per il calcolo delle eccedenze è costituita dal conto d'esercizio annuo della Basilese per i contratti determinanti. Nel rispetto delle disposizioni di legge, il saldo complessivo positivo viene impiegato in particolare per la costituzione di accantonamenti e per l'alimentazione di un fondo delle eccedenze.

Le eventuali quote derivanti dal fondo delle eccedenze vengono stabilite annualmente.

Per ripartire le eccedenze vengono raggruppati i contratti con caratteristiche uguali o simili e si tiene conto del loro contributo alle eccedenze annuali del passato e a quanto potrebbero contribuire in futuro.

Le eccedenze vengono assegnate annualmente, in anticipo, all'inizio dell'anno civile; pertanto, in caso di scioglimento del contratto in seguito a riscatto o scadenza delle prestazioni assicurative, il contraente ha diritto alle eccedenze solo proporzionalmente alla durata effettiva del contratto nell'anno civile in questione.

La prima assegnazione delle eccedenze avviene, in anticipo, all'inizio del contratto.

Le eventuali eccedenze vengono accumulate con i relativi interessi e sono poi corrisposte al pagamento del valore di riscatto o della prestazione assicurativa in caso di vita o di decesso.

Una modifica del sistema delle eccedenze esistente nel corso della durata contrattuale deve essere previamente presentata all'autorità di vigilanza. Il contraente deve essere informato al più tardi con la comunicazione successiva alla modifica.

La Basilese informa in modo adeguato in merito all'assegnazione delle eccedenze.

A5

Pagamento delle prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate vengono versate appena il contraente o l'avevte diritto ha presentato la documentazione completa necessaria per giustificare il proprio diritto. Chi richiede una prestazione da questa assicurazione deve presentare la polizza.

Il pagamento della prestazione di vecchiaia sotto forma di capitale è consentito soltanto previo consenso scritto del coniuge.

A6

Luogo d'esecuzione delle prestazioni assicurate

Il luogo d'esecuzione è il domicilio svizzero del contraente o dell'avevte diritto. In caso di domicilio all'estero, il luogo d'esecuzione è Basilea.

A7

Rinuncia alle riduzioni di prestazioni

Le prestazioni assicurate sono ugualmente concesse anche quando l'evento assicurato è stato provocato per colpa grave del contraente o in caso di suicidio.

A8

Cessione e costituzione in pegno delle prestazioni assicurate

Le prestazioni assicurate non possono essere né cedute né costituite in pegno prima della loro scadenza. Sono riservate le disposizioni sulla promozione della proprietà d'abitazioni come pure una decisione giudiziaria in caso di divorzio.

A9

Beneficiari

Sono beneficiarie le seguenti persone:

→ in caso di vita, il contraente,

→ in caso di decesso, nel seguente ordine:

1. il coniuge superstite ed i figli minorenni, quelli invalidi almeno al 70% e quelli in periodo di formazione professionale che non hanno ancora compiuto i 25 anni,
2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo considerevole oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni,
3. nel seguente ordine:
 - > i figli della persona deceduta che non adempiono ai presupposti secondo la cifra 1,
 - > i genitori,
 - > i fratelli e le sorelle,
4. gli ulteriori eredi legali con esclusione dell'ente pubblico.

Tramite comunicazione scritta alla Basilese il contraente può:

→ stabilire le quote dei beneficiari all'interno delle singole cerchie di persone

→ ampliare la cerchia di persone della cifra 1 con persone della cifra 2.

Se non è stato stabilito altrimenti, ha validità la suddivisione pro capite. Il cambiamento dell'ordine beneficiario delle singole cerchie è ammesso se si tiene meglio conto dello scopo previdenziale al momento del decesso della persona assicurata.

A10

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni rivolte alla Basilese Vita SA devono essere inoltrate per iscritto alla sede centrale a Basilea.

A11

Basi contrattuali

Se il contratto non contiene alcuna regolamentazione, si applicano subsidiariamente le disposizioni inerenti alla Legge federale sul libero passaggio (LFLP), all'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) ed alla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

A12

Foro competente

Il foro competente è Basilea, oppure quello del luogo di domicilio svizzero del contraente o dell'avevte diritto.

A13

Copertura assicurativa in caso di servizio militare e guerra

Le disposizioni seguenti, emanate dall'autorità svizzera di vigilanza, sono applicabili a tutte le compagnie d'assicurazioni sulla vita attive in Svizzera:

Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera come pure per mantenere la tranquillità e l'ordine all'interno del Paese – senza operazioni belliche nell'uno e nell'altro caso – è considerato come servizio militare in tempo di pace e come tale è coperto senza altre formalità, nel quadro delle condizioni contrattuali. Se la Svizzera entra in guerra o se si trova coinvolta in operazioni di carattere bellico è dovuta, a partire dall'inizio della guerra, una contribuzione unica di guerra esigibile un anno dopo il termine della guerra in questione. È irrilevante che l'assicurato prenda parte o no alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all'estero.

La contribuzione unica di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concerne le assicurazioni alle quali sono applicabili le presenti condizioni. L'accertamento delle perdite di guerra e dei fondi disponibili così come la determinazione della quota per la contribuzione unica di guerra e per la possibilità di ammortamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate, sono fatti dalla Basilese di comune accordo con l'autorità svizzera di vigilanza.

Se alcune prestazioni assicurate scadono prima che sia stata fissata la contribuzione unica di guerra, la Basilese ha il diritto di differire parzialmente il pagamento di queste prestazioni e di effettuarlo al più tardi entro un anno dopo la fine della guerra. L'ammontare della prestazione differita e il tasso d'interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Basilese in accordo con l'autorità svizzera di vigilanza. Le date che valgono come inizio e fine della guerra, ai sensi delle precedenti disposizioni, vengono fissate dall'autorità svizzera di vigilanza.

Se il contraente partecipa ad una guerra o ad operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o si trovi coinvolta in operazioni di carattere bellico, e muore durante una tale guerra o entro sei mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Basilese è debitrice della riserva matematica d'inventario calcolata al giorno del decesso; l'importo dovuto non potrà tuttavia superare la prestazione assicurata in caso di morte.

La Basilese si riserva il diritto di modificare, in accordo con l'autorità svizzera di vigilanza, le disposizioni del presente articolo e di applicare queste modifiche alla presente assicurazione. Inoltre, sono espressamente riservate le disposizioni legali ed amministrative in relazione a una guerra, in particolare quelle concernenti il riscatto dell'assicurazione.

Basilese Vita SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basel
Servizio clientela 00800 24 800 800
servizioclientela@baloise.ch

www.baloise.ch